

# COMUNE di VALFABBRICA

(Provincia di Perugia)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

*Adottato su direttiva e nel rispetto delle normative contenute nel*

"REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA"  
(approvato dal C.C. con atto n. 28 del 13.6.1995)

*Contenente le norme transitorie di cui al D.L 373 de/7/9/1995*

*Approvato con atto C.C. n. 62 del 12.9.1995, del quale forma allegato*

*Modificato con D.C.C. n. 37 del 07.05.1999*

*Modificato con D.C.C. n. 12 del 29.03.2007*

*Modificato con D.C.C. N. 10 DEL 28.03.2008*

*Ultima modifica con D.C.C. n. 2 del 28.04.2011*

# SOMMARIO

## TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri e tariffe
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

## TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE – FUNZIONARIO

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Lotta all'evasione
- Art. 17 Riscossione
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Contenzioso
- Art. 21 Funzionario responsabile

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Disposizioni transitorie (D.L. 373 del 7/9/1995)
- Art. 23 Abrogazioni
- Art. 24 Norme di rinvio

# TITOLO I

## ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Valfabbrica la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento, emanato conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per il Servizio di Nettezza Urbana, approvato con atto C.C. n. 28 del 13.6.1995 ed esecutivo a norma di legge.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 2**

#### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dall'art. 8 del citato regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura fissa del **40%** (3) della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

(3) Modifica apportata con D.C.C. n. 2 del 28.04.2011

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3** **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile si tiene conto anche di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, i rifiuti speciali di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento per il Servizio di N.U. e al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art.5 del Decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n.915, nonché gli accessori per l'informatica, assimilati ai rifiuti urbani dall' art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Le superfici ove si producono rifiuti sia urbani o assimilati che speciali, tossici o nocivi, qualora tali rifiuti risultino (da cessione documentata) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, sono tassate con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di uso promiscuo, la tassa sarà commisurata alle rispettive superfici.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo

dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art.4** **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 5% per i condomini da 5 a 8 alloggi;
- del 3% per i condomini oltre gli 8 alloggi

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, **entro il 20 Gennaio** di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi (agriturismo, affitti stagionali, ecc ... ), la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5** **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto all'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa **a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo** a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio .

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### **Art. 6 Parametri e tariffe**

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre e a valere per l'anno successivo, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché per il costo dello smaltimento.

La deliberazione della Giunta deve, tra l'altro, contenere le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi .

### **Art. 7 Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusa o chiudibile su tre lati, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, mansarde abitabili ai sensi del regolamento edilizio ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, soffitte per la parte avente altezza eccedente mt 1,50, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, *magazzini e rimesse attrezzi agricoli* (3) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pubs, birrerie, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di

(3) Modificato con D.C.C. n. 2 del 28.04.2011

aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante a suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici, sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani e assimilati (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano, inoltre **tassabili**, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, come:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- *qualsiasi altra area scoperta costituente superficie operativa per l'esercizio dell'attività anche se di fatto non utilizzata;* (3)

- *qualora nei locali o aree non sia possibile individuare in modo esatto le parti dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto nei medesimi si producono congiuntamente sia rifiuti speciali assimilati, sia rifiuti non assimilati o pericolosi si applica la riduzione della superficie nei termini sotto indicati ai fini dell'applicazione del tributo fermo restando che la riduzione viene concessa a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione prevista, l'osservanza della normativa in materia di rifiuti speciali, tossici, nocivi:*

<i>Attività</i>	<i>Percentuale di riduzione di Superficie</i>
<i>. lavanderie a secco, tintorie</i>	<i>20%</i>
<i>. autofficine meccaniche, autocarrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante</i>	<i>30%</i>
<i>. studi dentistici, radiologici, odontotecnici</i>	<i>15%</i>
<i>. falegnamerie, officine di carpenteria metallica</i>	<i>30%</i>

*Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. (3)*

(3) Modificato con D.C.C. n. 2 del 28.04.2011



## **Art. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3 comma 2, del presente regolamento, si considerano **non tassabili**, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici *di proprietà comunale* utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva; (1)
- sono esenti le superfici dove esistono condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o il loro assetto (ad esempio: luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono *oppure non allacciati ai servizi essenziali a rete*) o per il particolare limitato uso delle superfici stesse; (1)
- sono esenti i cosiddetti volumi tecnici e le soffitte o sottotetti non aventi i requisiti di cui al precedente art. 7;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono *esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e le superfici ove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi, tossici o nocivi* (3) allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le superfici delle stalle, dei fienili ad uso agricolo, delle serre a terra ad uso del coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale; (3)

## **Art. 9**

### **Computo delle superfici**

*La superficie tassabile è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, (ad es. planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. (3)*

*La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto dei muri divisorii interni. (3)*

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

*La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. (3)*

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

(1) Modifiche apportate con D.C.C. n. 12 del 29.03.2007

(3) Modifiche apportate con D.C.C. n. 2 del 28.04.2011

## **Art. 10** **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30%, per le abitazioni con unico occupante, *intendendosi per unico occupante la persona fisica single, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a, purché non convivente con altro nucleo familiare. E' fatta eccezione nel caso di soggetto invalido al 100% che necessita di assistenza continuativa da parte di "badanti";* (2)

b) abrogato (2)

c) del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 30%, per le abitazioni degli utenti iscritti all'AIRE e che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché l'immobile non risulti locato, né diversamente utilizzato;

e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo del 50% complessivo.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare **entro il 20 gennaio** il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

(2) Modifiche apportate con D.C.C. n. 10 del 28.3.2008

## **Art. 11** **Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10% .
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi; per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano

essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime, secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10% .

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente funzionario responsabile, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12** **Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

### **CATEGORIA A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

### **CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

### **CATEGORIA C**

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

#### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

#### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio

#### CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **Art. 13** **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Valfabbrica la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. A tal fine, si considera temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base al prezzo, rapportato a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### TITOLO III

## DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - FUNZIONARIO

#### **Art. 14** **Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso (Allegato A al presente regolamento).

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme e modello di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **Art. 15** **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art. 16** **Lotta all'evasione**

Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

### A) Ufficio Tributi:

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 14 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita "cartella del contribuente";
- La "cartella del contribuente", dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente", le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

### B) Ufficio Tecnico:

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;

### C) Ufficio di Polizia Urbana e Amm.va:

- Dovrà assicurare all'ufficio ogni possibile collaborazione, segnalando ogni e qualsiasi nuova autorizzazione, concessione o licenza, nonché le variazioni alle stesse.

### D) Ufficio Anagrafe e S.C.:

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa, mediante l'apposito modello A di denuncia originaria o di variazione, debitamente sottoscritto dal contribuente.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

## **Art. 17** **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è

superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

### **Art. 18** **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **Art. 19** **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.507/1993.

### **Art 20** **Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate dell'Umbria, Sezione staccata di Perugia.

**Art. 21**  
**Funzionario Responsabile**

La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.



## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 22**

#### **Disposizioni transitorie (D.L. 373 del 7/9/1995)**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce, ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione, per l'anno 1996, entro il 20 gennaio 1996, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 117 del C.C. e dei locali in multiproprietà di uso comune.

Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.

Le richieste di riduzione di cui all'art. 10 e 11 del presente Regolamento, sono presentate, per l'anno 1995, entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento stesso, hanno effetto dal 1 gennaio.

Fino alla entrata in vigore della normativa di riordino della materia, l'art. 62 del D.Lgs. 507/93, viene integrato così come previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 del D.L. 373 del 7/9/1995.

#### **Art. 23**

#### **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 24**

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

## ALLEGATO A

COMUNE DI VALFABBRICA  
PROV. DI PERUGIA  
Settore finanziario – Ufficio tributi

### TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

DENUNCIA ORIGINARIA

DENUNCIA DI VARIAZIONE

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15/11/93. n. 507 **denuncia** la seguente situazione ai fini della applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni:

#### DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome _____	Nome _____
Nato/a a _____	Prov. _____ il _____
Sesso M F Codice Fiscale _____	Proprietario SI NO
Residenza _____	Via _____ nc _____
Coniugato con _____	Nato/a _____ il _____
Rag. Sociale _____	P. IVA _____
Sede _____	
Occupanti n. _____	Tel. _____

#### DATI DELL'IMMOBILE

INDIRIZZO _____	N° _____	PIANO _____	SC _____	INT _____
ZONA SERVITA S – N	DISTANZA CASSONETTO ML _____		CONDOMINI N° _____	
ABITAZIONE	MQ _____	FOGLIO _____	PARTICELLA _____	SUB _____
GARAGE	MQ _____	FOGLIO _____	PARTICELLA _____	SUB _____
SOFFITTA	MQ _____	FOGLIO _____	PARTICELLA _____	SUB _____
CANTINA	MQ _____	FOGLIO _____	PARTICELLA _____	SUB _____
.....	MQ _____	FOGLIO _____	PARTICELLA _____	SUB _____
_____				

Dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare/della convivenza che occupano o detengono i locali oggetto della presente denuncia:

Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	codice fiscale


DATA INIZIO DETENZIONE/OCCUPAZIONE \_\_\_\_\_ A TITOLO DI  
 PROPRIETA'  LOCAZIONE  ALTRO

**PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE**

Cognome _____	Nome _____
Residenza _____	Via _____ N.° _____

**RIDUZIONI TARIFFARIE**

DICHIARA, inoltre, di trovarsi nelle seguenti condizioni d'uso per l'applicazione delle riduzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa.

- a) Abitazione con unico occupante; (NB per unico occupante si intende la persona fisica single, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a, purchè non convivente con altro nucleo familiare. E' fatta eccezione nel caso di soggetto invalido al 100% che necessita di assistenza continuativa da parte di "badanti")
- b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;  
Licenza o autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_
- c) Abitazioni degli utenti iscritti all'AIRE e che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purchè l'immobile non risulti locato, né diversamente utilizzato;
- d) Agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Con effetto dal \_\_\_\_\_ sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti (barrare la casella che interessa)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Il sottoscritto **DICHIARA, sotto la propria responsabilità;**

- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- che i detti beni, in precedenza erano condotti da: \_\_\_\_\_
- altre agevolazioni, riduzioni o esenzioni: \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE:**

- **DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA** (nuova occupazione o conduzione) o di variazione qualora la variazione sia presupposto di aumento della tassa, va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione (oltre tale data si configura la violazione per omessa denuncia). L'APPLICAZIONE O L'AUMENTO DELLA TASSA DECORRE DAL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO, con recupero di eventuali somme dovute.
- **DENUNCIA DI CESSAZIONE** (con cui l'intestatario dichiara di aver perso la disponibilità dei locali precedentemente denunciati) **O DI VARIAZIONE** qualora la variazione sia presupposto di una diminuzione della tassa, va presentata non appena si perde la disponibilità dei locali ed esenta l'intestatario dal pagamento a decorrere dal bimestre solare successivo alla data di presentazione di tale denuncia.

- **RIDUZIONE TARIFFARIA** è applicata sulla base dei dati contenuti in denuncia con effetto dall'anno successivo alla data della richiesta.

Valfabbrica li \_\_\_\_\_

IL/LA DENUNCIANTE

\_\_\_\_\_

COMUNE DI VALFABBRICA  
PROV. DI PERUGIA  
Settore finanziario – Ufficio tributi

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- DENUNCIA ORIGINARIA  
 DENUNCIA DI VARIAZIONE

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15/11/93. n. 507 **denuncia** la seguente situazione ai fini della applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni:  
ANNO \_\_\_\_\_

**DATI DEL CONTRIBUENTE**

RAGIONE SOCIALE _____ OVVERO
COGNOME NOME _____ nat_ a _____
il _____ RESIDENZA _____ VIA _____
SEDE ATTIVITA' _____ Proprietario SI NO
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____
Tel. _____

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Sesso M – F Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ nc \_\_\_\_\_

**Dati identificativi delle persone fisiche con vincolo di solidarietà che occupano o detengono i locali e le aree oggetto della presente denuncia:**

Cognome Nome	Nascita Luogo Data	codice fiscale

### DATI IMMOBILE

INDIRIZZO _____	N° _____	PIANO _____	SC _____	INT _____
ATTIVITA' ESERCITATA _____				
SFITTO S - N	VUOTO S - N	STAGIONALE	S - N	
ZONA SERVITA S - N	DISTANZA CASSONETTO ML _____	CONDOMINI N° _____		
SETTORE DI ATTIVITA' INDUSTRIA ____; ARTIGIANATO ____; COMMERCIO ____; SERVIZI ____; AGRICOLTURA ____; ALTRO _____				
DATI CATASTALI :				
FOGLIO N° _____	PARTICELLA _____	SUBALTERNO/I _____		

DATA INIZIO DETENZIONE \_\_\_\_\_

### PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Cognome _____	Nome _____
Residenza _____	Via _____ N.° _____

### DETTAGLIO SUPERFICI

Locale N°	destinazione	superficie mq
1) _____	Uffici e studi professionali _____	_____
2) _____	Portineria _____	_____
3) _____	Mense _____	_____
4) _____	Spogliatoi _____	_____
5) _____	Servizi _____	_____
6) _____	Depositi stoccaggio merci _____	_____
7) _____	Magazzini _____	_____
8) _____	Aree di stoccaggio merci _____	_____
9) _____	Alberghi/Ristoranti/Ostelli/Agriturismi _____	_____
10) _____	Negozi frutta e verdura/banchi vendita all'aperto _____	_____
11) _____	Esercizi commerciali e negozi diversi dal punto precedente/mostre _____	_____
12) _____	Collegi - Convitti - Case di riposo _____	_____
13) _____	Distributori di carburanti _____	_____
14) _____	Autorimesse/garage/box _____	_____
15) _____	Stabilimenti industriali _____	_____
16) _____	Laboratori / botteghe artigiane/mostre (relative al settore) _____	_____
17) _____	Scuole/Circoli/Associazioni Sportive, culturali, sindacali, politiche, (cancellare le voci che non interessano) _____	_____
18) _____	Aree di pertinenza o accessorie di locali ed aree assoggettate alla tassa _____	_____
19) _____	Aree scoperte a qualsiasi uso adibite (diverse dalla voce precedente)	_____
20) _____	Locali destinati alla lavorazione di rifiuti assimilati _____	_____
21) _____	Locali destinati alla lavorazione di rifiuti speciali _____	_____
22) _____	Locali condominiali _____	_____
23) _____	Aree condominiali _____	_____
24) _____	Altro ( da indicare) _____	_____

RIDUZIONE  ESCLUSIONE (barrare la casella che interessa) della superficie tassabile dei locali sopra descritti nella misura e nelle forme previste dal vigente “Regolamento Comunale di applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni”, a tal fine

#### DICHIARA

Che l'attività consiste in \_\_\_\_\_  
Estesa su di una superficie totale di mq \_\_\_\_\_, e che pertanto per le specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, come da documentazione allegata\*:

[ ] rifiuti urbani o assimilabili per una quantità di Kg/m.c. \_\_\_\_\_  
[ ] rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, prodotti su una superficie di mq \_\_\_\_\_

Che l'attività è adibita ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;  
Licenza o autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

Il sottoscritto **DICHIARA**, sotto la propria responsabilità;

- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- che i detti beni, in precedenza erano condotti da: \_\_\_\_\_
- altre agevolazioni, riduzioni o esenzioni \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ si impegna a dichiarare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione/esenzione.

Valfabbrica lì \_\_\_\_\_

IL/LA DENUNCIANTE

\_\_\_\_\_

\*Allegare M.U.D. - Registro di carico /scarico – Contratto di smaltimento con ditte specializzate – ecc.ecc.

- L'agevolazione o l'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste.
- La riduzione sarà concessa con effetto dall'anno successivo la richiesta.